

REGOLAMENTO (CEE) N. 876/92 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 1992**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 20 (numero d'ordine 40.0200), originari della Bulgaria e della Thailandia beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del 3 dicembre 1991⁽²⁾, e in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1992, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 20 (numero d'ordine 40.0200), originari della Bulgaria e della Thailandia il massimale è fissato a 69 e 232 t; che alla data del 27 febbraio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Bulgaria e della Thailandia beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Bulgaria e della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dall'11 aprile 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Bulgaria e della Thailandia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 282/92 del Consiglio (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1).